SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1993, n. 593.

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini»;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che disciplina il procedimento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che «i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale»;

Considerato che non è ancora intervenuto l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica previsti dal citato art. 47, comma 1, e che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica dell'8 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1993, che ha individuato le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato il disposto di cui all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale «fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia» di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 «in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato» alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato che l'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470/1993, non è stata ancora formalmente costituita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

Visto l'accordo raggiunto in data 19 luglio 1993 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.N.A.L. e CONFEDIR;

Vista la lettera n. 19140/93/8.93.15 del 22 luglio 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale — ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 all'epoca vigente — è stato chiesto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il prescritto parere per gli aspetti di interesse regionale;

Vista la lettera n. 875 del 3 agosto 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, nell'esprimere il richiesto parere, è stato rappresentato «pieno consenso in ordine alle soluzioni adottate per il personale del Servizio sanitario nazionale e per il personale della dirigenza medica e veterinaria» e sono state formulate «considerazioni critiche per quanto riguarda le scelte relative al personale regionale», rilevando che nel frattempo è intervenuta la sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate illegittime diverse norme del decreto legislativo n. 29/1993;

Vista la citata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, che ha dichiarato la «illegittimità costituzionale degli articoli 45, commi 7 e 9; 47; 49, comma 2; 50, commi 2, 3, 4, 8 e 10; 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti regionali»;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che ha recato disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993, in particolare al fine di conformare tale ultimo decreto alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, prevedendo un coinvolgimento effettivo delle regioni sia nella fase delle direttive da impartire all'Agenzia di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, sia nella concreta operatività di detta Agenzia, sia infine nella fase delle trattative dei contratti collettivi riguardanti il personale regionale, ed integrando segnatamente, con l'art. 14, il già citato art. 45, comma 3, con la preventiva «intesa» con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Vista la lettera n. 1310 del 29 novembre 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa l'«intesa» richiesta dalla nuova disposizione recata dall'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470/1993, in ordine ai contenuti dello schema di decreto concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, formulando alcune richieste, che sono state accolte;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, che ha apportato ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993 e che, nell'art. 22, allo stesso fine di conformare tale ultimo decreto alla riportata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, ha integrato, in particolare, il già richiamato art. 47, comma 1, richiedendo che sia «sentita», ai fini della futura adozione del decreto del Presidente della Repubblica in materia di maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale, «la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale»;

Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso avviso favorevole nella seduta del 7 settembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

3. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati — con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati

nell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.

4. Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.

B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.

C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

G) Comparto del personale della scuola.

H) Comparto del personale dell'università.

Art. 3.

Comparto del personale dipendente dai Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, comprende:

– il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

– i segretari comunali e provinciali.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.

Art. 4.

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B)*, comprende il personale — ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 — dipendente:

– dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8;

– dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

– dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);

– dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

– dalle Casse conguaglio prezzi;

– dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5.

Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *C)*, comprende il personale dipendente:

– dalle regioni a statuto ordinario;

– dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

– dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

- dai comuni;

- dalle province;

- dalle comunità montane;

- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

- dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6.

Comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *D)*, comprende il personale dipendente:

dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.).

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7.

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *E)*, comprende il personale dipendente:

- dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

- dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

- dall'Ordine mauriziano di Torino;

- dall'ospedale Galliera di Genova;

- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8.

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *F)*, comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni:

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria;

dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);

dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinateleradar);

dall'Area di ricerca di Trieste.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 9.

Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *G)*, comprende:

– il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

– il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;

– il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10.

Comparto del personale delle università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *H)*, comprende — ad eccezione dei professori e ricercatori — il personale dipendente:

– dalle università e dalle istituzioni universitarie;

– dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

– dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;

– dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 11.

Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente

1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.

2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui al medesimo comma 1 sono stipulati:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;

– dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 12.

Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

1. Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva individuato nell'art. 7, i contratti collettivi nazionali sono definiti in una apposita area di contrattazione collettiva.

2. I contratti collettivi nazionali riguardanti il personale della dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 sono stipulati:

a) *per la parte pubblica:*

– dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) *per la parte sindacale:*

– dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 13.

Norme finali

1. La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilità che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne al singolo comparto (quali, in particolare, quella degli organi di coordinamento e di indirizzo, quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi e del personale regionale).

2. Allo scopo di adeguare le previsioni del presente regolamento alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva, oltre che alle successive modificazioni normative, la definizione dei comparti è sottoposta a verifica ed a completamento. In particolare, saranno in oggetto di revisione:

a) il comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in ragione dell'eventuale ridimensionamento del comparto stesso;

b) la collocazione dei segretari comunali e provinciali, fermo, restando il riconoscimento della loro specifica posizione funzionale, in seguito al riordinamento previsto dell'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) il comparto delle regioni e delle autonomie locali, dopo la conclusione del primo contratto collettivo nazionale per quanto attiene al personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti regionali, in armonia con i principi della sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 1993, n. 359 e dopo le modificazioni apportate alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

d) il comparto scuola e la collocazione del relativo personale, ivi compresi gli ispettori tecnici, ad avvenuta riforma delle istituzioni scolastiche.

3. Per il personale dipendente, rientrante nell'ambito di applicazione di ciascun comparto di contrattazione collettiva, si intendono le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre amministrazioni pubbliche comprese in diverso comparto, prestino stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente la loro attività lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto — ivi incluso quello assegnato con carattere di continuità —, fatta eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro per la funzione pubblica
per delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto nuove norme riguardanti la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 45, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, l'art. 46 e l'art. 47, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 45 *(Contratti collettivi)*, commi 2 e 3. — 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato».

«Art. 46 (*Area di contrattazione per il personale dirigenziale*). — 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.

2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali.

3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale è definito in una apposita area di contrattazione dalle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

«Art. 47 (*Rappresentatività sindacale*). — 1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46 le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8».

L'art. 50 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470/1993, concerne la istituzione dell'Agenzia che rappresenta le Amministrazioni pubbliche in sede di contrattazione collettiva nazionale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Si trascrive il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazione, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il comma 4 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: «4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori di Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

— Si trascrive il testo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione, a tal fine è autorizzato a:

a)-b) (*omissis*);

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri 1) e 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici».

La legge 13 luglio 1984, n. 312, reca disposizioni in ordine agli «Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate».

— La legge 30 maggio 1988, n. 186, reca la «Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana».

— La legge 11 luglio 1988, n. 266, reca la «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)».

— La legge 18 marzo 1989, n. 106, reca disposizioni circa il «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

— La legge 31 gennaio 1992, n. 138, reca «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, di libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 29/1993: «2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'art. 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 65 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1993: «3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 73 dello stesso D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 546/1993: «5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni e integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992 n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, dell'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità dell'art. 51, commi 1 e 2».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, reca la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». Gli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 748/1972, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono la formazione di un ruolo ad esaurimento in cui sono confluiti gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti.

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Gli articoli 7 e 8 del predetto decreto riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale nonché l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.

— Si trascrive il comma 3 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs n. 546/1993: «3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 — esclusi gli articoli 10 e 13 — sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali, il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto».

— Si trascrive il comma 2 dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali: «2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1».

Note all'art. 4:

— La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni». L'art. 15 riguarda i funzionari direttivi cui è stato esteso *ad personam* il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 748/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La tabella allegata alla predetta legge individua gli enti pubblici.

Note all'art. 7:

— Si trascrive la lettera *h)* dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 421/1992 (v. in nota all'art. 1):

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - g) (omissis);

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 70/1975, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La tabella VI allegata a detta legge concerne gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

Nota all'art. 11:

— Il comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993 è stato riportato in nota all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— Il comma 2 dell'art. 52 della legge n. 142/1990 è stato riportato in nota all'art. 3.

94G0028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni Chiatello è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 ed è stato nominato assessore in data 6 maggio 1993;

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 19 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto indagato in ordine al reato di cui agli articoli 317, 110 e 81 codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Giovanni Chiatello nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giovanni Chiatello dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Leinì (Torino);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni Chiatello è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì (Torino).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giovanni Chiatello è stato eletto consigliere del comune di Leinì (Torino) in data 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato assessore in data 6 maggio 1993.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 19 gennaio 1994, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di concussione continuata in concorso.

In particolare, il sig. Giovanni Chiatello, in concorso con altri amministratori, esercitava delle pressioni nei confronti dei progettisti incaricati di redigere il nuovo piano regolatore generale, allo scopo di ottenere l'inserimento di propri terreni all'interno di aree edificabili.

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Giovanni Chiatello nelle citate cariche rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Leinì, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Torino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Leinì e, nelle more, con provvedimento n. Gab. 439/9201512 del 21 gennaio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giovanni Chiatello dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Leinì, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Leinì (Torino).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A1047

DECRETO 1° febbraio 1994

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Remo Cipro è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato assessore in data 16 luglio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché gravemente indiziato del reato di abuso in atti d'ufficio in concorso;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza del sig. Remo Cipro nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Remo Cipro dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Calvi Risorta (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Remo Cipro è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta (Caserta).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Remo Cipro è stato eletto consigliere del comune di Calvi Risorta (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato assessore in data 16 luglio 1990.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in data 26 gennaio 1994, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti d'ufficio in concorso con altri amministratori.

In particolare, il sig. Cipro, abusando del proprio ufficio autorizzava l'apertura di una ditta di pompe funebri di proprietà del pregiudicato Emilio Boccolato, favorendo il monopolio della citata impresa che, creando un clima di intimidazione, riusciva a sopraffare la concorrenza.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Remo Cipro nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Calvi Risorta con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dello stesso ricoperte e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n 304/13.1/Gab. in data 26 gennaio 1994, la sospensione

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Remo Cipro dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Calvi Risorta (Caserta), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Calvi Risorta (Caserta)

Roma, 1° febbraio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A1048

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 ottobre 1993.

Istituzione, per l'anno accademico 1993-94, di scuole di specializzazione presso alcune università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del Piano di sviluppo delle Università, per il triennio 1991-93;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle Università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Visto il parere delle due commissioni parlamentari, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1993-94, è autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina veterinaria:

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia patologica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia patologica;

gastroenterologia ed endoscopia digestiva (2ª sc.).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

ortognatodonzia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

psicologia sociale applicata;

psicologia del ciclo di vita.

UNIVERSITÀ DI PAVIA (sede di Varese)

Facoltà di medicina e chirurgia (2ª facoltà):

farmacologia;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
ginecologia e ostetricia;
medicina fis. e riab.ne;
medicina interna,
ortognatodonzia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia toracica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesia, rianimazione;
medicina interna;
oftalmologia.

Gli oneri per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1069

DECRETO 31 dicembre 1993

Rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la scuola di psicoterapia cognitiva del centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la scuola di psicoterapia cognitiva del centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56/1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Vista l'istanza prodotta in data 25 gennaio 1994 con la quale il presidente della predetta scuola puntualizza che la stessa ha prodotto domanda di riconoscimento per attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sola sede di Firenze e non nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino come indicato erroneamente nel dispositivo del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1993;

Verificata la documentazione prodotta dalla scuola in disamina, nonché il parere espresso al riguardo dalla commissione costituita con decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni;

Rilevato pertanto che per mero errore materiale il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la predetta scuola è stata autorizzata ad attivare corsi di formazione in psicoterapia reca l'indicazione delle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino anziché della sede di Firenze;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere ad una rettifica del dispositivo del predetto decreto ministeriale 31 dicembre 1993;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 in premessa citato è modificato nel senso che la scuola di psicoterapia cognitiva del centro di studi in psicoterapia cognitiva è autorizzata ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sola sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A1070

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 1994.

Autorizzazione alla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, con il quale la Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316734, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1068

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 1994.

Definizione di «imprenditore agricolo», ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: «Norme in materia di attività cinotecnica».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349: «Norme in materia di attività cinotecnica», che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto per la definizione di imprenditore agricolo in funzione del numero di cani prodotti determinato per tipi o per razze;

Sentito, nella riunione del 22 novembre 1993, il parere dell'Ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) e del Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette;

Considerato che per una esatta definizione di imprenditore agricolo oltre al numero di cani prodotti bisogna considerare anche il numero di fattrici costantemente presenti in allevamento;

Decreta:

Articolo unico

Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 349/1993 (Norme in materia di attività cinotecnica) è il seguente: «3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

94A1071

DECRETO 8 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Nuoro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la citata attività di vigilanza compete al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visti i risultati negativi evidenziati dai bilanci del Consorzio agrario provinciale di Nuoro dell'ultimo biennio;

Rilevato che, per effetto delle persistenti ed ingenti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo Consorzio si trova nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Nuoro si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Nuoro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nuoro, viale della Repubblica n. 3, è posto in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maurizio Onorato è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1106

DECRETO 15 febbraio 1994.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dalla Polonia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/681/CE del 15 dicembre 1993 che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari della Polonia;

Vista la direttiva della Commissione n. 93/108/CE del 3 dicembre 1993 che modifica la direttiva n. 66/403/CEE del Consiglio concernente la commercializzazione di piante di patate da seme;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* e del *Potato spindle tuber viroid;*

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà *Sieglinde* originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana al 31 marzo 1994.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie polacche dovranno accertare che:

a) le patate da seme sono state prodotte in campi situati nella «zona chiusa» di Wierzbowo, nel voivodato di Lomza;

b) le patate da seme sono state prodotte esclusivamente con patate da seme della categoria «Elite», importate da uno Stato membro nel quale non si sia constatata la presenza del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;*

c) le patate da seme sono state certificate ufficialmente come patate da seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Original»;

d) i campioni sono stati prelevati ufficialmente da ogni partita (lotto) destinata all'Italia; una partita dovrà consistere soltanto di tuberi di un'unica varietà prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati in laboratori ufficiali per accertare la presenza del *Potato spindle tuber viroid* e del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;* si deve prelevare un campione di almeno 200 tuberi da ogni partita di 25 tonnellate o meno applicando i seguenti metodi:

in relazione al *Potato spindle tuber viroid:* il metodo «Reverse-Page» o il processo di ibridazione C-DNA;

in relazione al *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus:* almeno il metodo previsto nel programma per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata (EUR 11288 EN) (ISBN 92-825-7760-0).

Art. 3.

Le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato separatamente per ogni spedizione dalle autorità fitosanitarie polacche soltanto dopo la conferma che, attraverso gli accertamenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, nessuna traccia di *Potato spindle tuber viroid* o di *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* è stata scoperta e che in particlare la prova IF ha dato esito negativo.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda che ha prodotto le patate da seme, nonché il numero di certificazione delle partite di patate da seme e la denominazione della zona di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

Art. 5

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus,* applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* è stata scoperta in occasione di detti esami.

Art. 6.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale di semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, anteriormente al successivo impiego, dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 7.

L'importazione delle partite di patate da seme dalla Polonia potrà avvenire soltanto attraverso i punti di entrata di Pontebba e Tarvisio-Coccau.

Detta importazione è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993.

Art. 8.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate», ma dovranno essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Dette patate da consumo potranno essere commercializzate con imballaggi, su cui si deve indicare l'origine polacca nonché il numero di registrazione di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993.

Art. 9.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi da seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1107

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 1994.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 ottobre 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1993);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 18 febbraio 1994 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'8,00 per cento al 7,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione sociale dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 18 febbraio 1994 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'8,00 per cento al 7,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

Il Governatore FAZIO

94A1162

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 776 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII, e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in medicina interna secondo il seguente articolato

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Pavia, sede di Varese.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo in medicina interna.

Art. 2. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola:

1) Divisione di medicina generale *A*, *B* e *C*, ospedale multizonale di Varese, U.S.S.L. n. 3;

2) divisione di geriatria ospedale multizonale di Varese, U.S.S.L. n. 3;

3) divisione di cardiologia più unità coronarica;

4) divisione di nefrologia più emodialisi;

5) divisione di gastroènterologia;

6) divisione di pneumologia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica a formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
- medicina delle comunità;
- farmacologia;
- microbiologia;
- patologia molecolare (basi biologiche);
- anatomia e istologia patologica;
- patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
- metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
- malattie infettive;
- ematologia;
- allergologia e immunologia clinica;
- reumatologia;
- cardiologia;
- fisiopatologia respiratoria;
- nefrologia;
- gastroenterologia;
- endocrinologia;
- malattie del ricambio;
- neurologia;
- medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
- terapia medica;
- medicina interna.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):		
medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	50
Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Clinica e terapia (ore 100):		
medicina interna	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	»	50
Patologia sistematica (ore 270):		
malattie infettive	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40
Clinica e terapia (ore 50):		
medicina interna	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Patologia sistematica (ore 210):		
cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30
Clinica e terapia (ore 160):		
medicina interna	»	90
terapia medica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno.

Metodologia clinica (ore 100)

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300).

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo. ore 400

V Anno

Metodologia clinica (ore 100).

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia, farmacologia);

ecografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia, endoscopia dell'apparato digerente.

corsia di medicina interna

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Art. 9. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1993

Il rettore SCHMID

94A1076

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 dicembre 1992,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art 120, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, è aggiunta, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Dopo l'art. 394, con conseguente scorrimento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 395. — Presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti è istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica. La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica riscontri diagnostici e peritali), istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 396. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 397. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 398. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 399. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) siagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 400. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale;

genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologica.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto ed immunoistochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologica dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;
aspetti medico-legale e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogena e indicazioni preventive.

Art. 401. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologica	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunoistochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50).

deontologia professionale	»	20
aspetti medico-legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea . . . . ore 200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica . . . . . » 50
istocitodiagnostica ginecologica . . . » 50
diagnosi di patologia dell'apparato locomotore . . . . » 50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica » 25
patologia iatrogena, indicazioni preventive . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 402. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti istituti e/o servizi:

1) istituto di patologia umana e medicina sociale (cattedra di anatomia patologica) - servizio di anatomia e istologia patologica (settorato, laboratorio di istocitodiagnostica) ospedale SS. Annunziata;

2) istituto di clinica neurologica e scienza del comportamento (cattedra di medicina legale);

3) istituto di patologia umana e medicina sociale (cattedra di igiene);

4) istituto di biologia e genetica (cattedra di genetica umana);

5) istituto di medicina specialistica (cattedra di ematologia) ospedale civile di Pescara.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 30 ottobre 1993

Il rettore: CRESCENTI

94A1073

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 23 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in matematica, dopo il capoverso che termina «... Analisi matematica II», si inserisce il seguente ulteriore capoverso nel biennio di base:

«Il consiglio di corso di laurea può indicare norme di propedeuticità fra le discipline e stabilire gli esami da superare per le iscrizioni degli anni successivi al primo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 dicembre 1993

Il rettore

94A1075

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 16/AG datato 13 gennaio 1993;

Considerato che all'Università degli studi di Trieste è pervenuta la nota ministeriale datata 6 maggio 1993 che richiede l'integrazione d'ufficio del decreto rettorale succitato al fine di renderlo conforme al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Ritenuto opportuno rettificare il decreto rettorale in premessa ritrascrivendone il testo che risulta essere il seguente:

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo schema della scuola di specializzazione in medicina fisica e della riabilitazione trasmesso dal Ministero con nota prot. n. 5407 datato 27 novembre 1985;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste, che si adeguano allo schema sopra richiamato, con allegata la scheda di rilevamento delle risorse;

Considerata l'urgenza di provvedere al riordinamento della scuola di specializzazione in fisioterapia che muta la propria denominazione in medicina fisica e della riabilitazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 272 al n. 273 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 272. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale, e/o specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 273. — La scuola ha durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 274. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 275. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 276. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio pratico professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 277. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neuroradiologia e neuroimmagine;
neurotraumatologia;
neurofisiologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.).

h) Medicina sociale:

medicinale legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 278. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale	ore	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica	»	50
informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione	»	20
psicologia e psicopatologia	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia	»	50

Neurologia (ore 60).

scienze neurologiche	»	40
neuropatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Medicina clinica (ore 100):

reumatologia	ore	20
fisiopatologia respiratoria	»	20
cardiologia	»	20
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica)	»	20
medicina interna	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	»	50
traumatologia	»	50

Diagnostica (ore 60):

elettromiografia	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia	»	40
neurotraumatologia	»	20
neurofisiopatologia	»	20

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica ore 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno.

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi ore 30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale) » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia . . . . » 25
traumatologia » 25
traumatologia speciale » 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
Rieducazione in ortopedia e traumatologia » 40
riabilitazione neurologica . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport » 20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo ore 400.

INDIRIZZO GENERALE

IV Anno

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia . . . . ore 50
traumatologia » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200).

medicina fisica e riabilitazione. . . » 200

Scienze neurologiche (ore 100)

neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo. ore 400.

INDIRIZZO RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

IV Anno:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):

traumatologia . . . . ore 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):

cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40
massoterapia e terapia manuale . . . » 30
rieducazione respiratoria . . . . » 35
rieducazione del cardiopatico . . . . » 35
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 30

Scienze neurologiche (ore 200):

neurologia . . . . » 50
neuropsicologia clinica e riabilitativa » 40
neuroriabilitazione. . . . . » 60
neurofisiopatologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 279. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

istituto di anatomia umana normale;

istituto di fisiologia;

istituto di patologia medica;

istituto di clinica medica;

istituto di medicina del lavoro;

istituto di medicina legale e delle assicurazioni,

istituto di malattie nervose e mentali;

istituto di clinica psichiatrica;

istituto di radiologia,

istituto di clinica chirurgica generale,

istituto di clinica ortopedica e traumatologica;

istituto di clinica pediatrica c/o l'infanzia Burlo Garofalo (Trieste);

servizio di riabilitazione USL n. 1 triestina;

divisione di ortopedia e traumatologia USL n. 1 triestina;

istituto di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» USL n. 7 udinese;

casa di cura «Pineta del Carso» (Trieste)

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 gennaio 1994

Il rettore

94A1074

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 19 giugno 1991, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 9 dicembre 1991;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale dell'adunanza dell'8 ottobre 1992 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, fra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», va inserita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Art. 2.

Nella parte VI delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 656 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

43) *Scuola di specializzazione in ortognatodonzia*

Art. 657. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 658. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici nei tre anni di corso.

Art. 659. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 660. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 661. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area odontoiatrica e stomatologica;
d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 662. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria auxologica applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:
patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:
ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 663. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 75):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico	ore	20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I	»	35
farmacologia clinica	»	20

Area chirurgica (ore 25):

chirurgia odontostomatologica	»	20
esercitazioni cliniche	»	5

Area stomatologica (ore 150):

patologia odontostomatologica	»	50
odontoiatria conservativa	»	50
stomatologia preventiva	»	25
radiologia odontostomatologica	»	25

Area specialistica ortognatodontica (ore 150):

ortognatodonzia I	»	80
odontotecnica	»	35
esercitazioni di laboratorio	»	35

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area medica (ore 20):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II	ore	10
pediatria auxologica applicata	»	10

Area stomatologica (ore 100):

pedodonzia	ore	40
parodontologia	»	40
esercitazioni cliniche	»	20

Area specialistica ortognatodontica (ore 280):

semeiotica ortognatodontica	»	60
ortognatodonzia II	»	80
cefalometria clinica I	»	60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	»	40
esercitazioni di laboratorio	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 80):

genetica applicata	ore	20
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	30
medicina legale e delle assicurazioni	»	30

Area chirurgica (ore 160):

chirurgia ortognatodontica	»	80
esercitazioni cliniche	»	80

Area specialistica ortognatodontica (ore 160):

ortognatodonzia	»	80
cefalometria clinica II	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 664. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1993

Il rettore: BAUSOLA

94A1077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9% 1° ottobre 1993/2003 (codice 036660), al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 settembre 1993 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, il 21 febbraio 1994.

94A1122

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 febbraio 1994

Dollaro USA	1682,63
ECU	1884,55
Marco tedesco	972,90
Franco francese	286,19
Lira sterlina	2484,40
Fiorino olandese	867,29
Franco belga	47,262
Peseta spagnola	11,909
Corona danese	249,20
Lira irlandese	2385,63
Dracma greca	6,724
Escudo portoghese	9,629
Dollaro canadese	1254,10
Yen giapponese	16,210
Franco svizzero	1153,67
Scellino austriaco	138,39
Corona norvegese	225,07
Corona svedese	209,61
Marco finlandese	302,63
Dollaro australiano	1201,40

94A1161

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Massazza ad accettare una donazione

Con decreto n. 6388 sett. 1 dell'8 gennaio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del circolo di Candelo è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Infotec mod. 9020Z, matricola n. 3431078052 del valore di L. 2.100.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

94A1088

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio di inventario, l'eredità della sig.ra Cristina Crippa, nata a Pontida (Bergamo), il 4 marzo 1917 e deceduta a Malnate (Como) il 13 luglio 1989, disposta con testamento pubblico redatto dal notaio Tomaso Bortoluzzi di Malnate in data 28 settembre 1989 al n. 26140 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», consiste in un appartamento in Pontida, via Cerchiera, 20, in un terreno in località Sabbioncello del comune di Merate del valore rispettivamente di L. 40.000.000 e di L. 100.000.000 secondo le perizie di stima dei competenti uffici tecnici erariali nonché in beni mobili (denaro, titoli ed indennità di accompagnamento) del valore complessivo di L. 58.813.000 circa, detratte le passività.

94A1085

Approvazione dello statuto della fabbriceria detta «Opera S. Maria delle grazie di Pietracupa», in Tavernelle Val di Pesa

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1994, è stato approvato lo statuto della fabbriceria detta «Opera S. Maria delle grazie di Pietracupa» con sede in S. Donato in Poggio del comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente in seduta del 22 settembre 1991, composto di diciassette articoli e munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

94A1086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 il dott. Antonio Varrasso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mobagi» con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Giovanni Maria Locatelli revocato.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 il rag. Franco Garuti, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agrizool» Agricola zootecnica Longastrino a r.l., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983 in sostituzione del dott. Tullio Chiesa, dimissionario.

94A1084

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di arredi e macchine per ufficio del valore di L. 22.800.000 oltre IVA, disposta in suo favore dalla Banca Toscana da destinare al dipartimento di scienze aziendali.

94A1089

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto 15 settembre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000, L. 2.000.000, L. 2.000.000, L. 2.500.000, L. 1.000.000, disposta in suo favore dalla Banca popolare dell'Emilia-Romagna - Banco San Geminiano e San Prospero - Banca agricola mantovana - Carimonte banca S.p.a. - Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, da destinare al dipartimento di matematica pura ed applicata «G. Vitali» per l'organizzazione del convegno sul tema «Algebra e geometria combinatoria - all'Istituto di applicazione forense - al Dipartimento di economia aziendale per l'iniziativa» Osservatorio acquisizioni e alleanze - al Museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica per l'organizzazione della mostra «Il patrimonio museale dell'Università di Modena».

Con decreto 16 settembre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

L. 1.500.000 da parte della Carimonte banca S.p.a., direzione commerciale di Modena;

L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna;

L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena,

tutte a favore dell'istituto di fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, quali contributi per l'organizzazione del convegno «Asma bronchiale - Diagnosi e terapia», tenutosi a Modena il 24 aprile 1993;

L. 2.500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, con sede in Modena;

L. 2.500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena,

entrambe a favore del dipartimento di economia aziendale, a sostegno del progetto «Osservatorio alleanze ed acquisizioni»;

L. 3.500.000 da parte dell'associazione industriali della provincia di Reggio Emilia a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la realizzazione del progetto «Management Internazionale»;

L. 3.500.000 da parte della fondazione Cassa di risparmio di Modena a favore del centro museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica, per la realizzazione della mostra «Il patrimonio museale dell'Università di Modena: una proposta per la città (17-25 aprile 1993)»;

L. 2.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a., direzione commerciale di Modena a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per l'organizzazione del convegno «Algebra e geometria combinatoria», che si terrà il 16 e 17 settembre 1993;

L. 1.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a., direzione commerciale di Modena, a favore dell'istituto di clinica oculistica, quale contributo per l'organizzazione del convegno «Colloqui interdisciplinari di retinologia»;

L. 500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena, a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, quale contributo per il «Corso di aggiornamento in chirurgia»;

materiale librario della Società medico-chirurgica di Modena del valore commerciale di L. 5.000.000, da parte del prof. Enrico Cheli, presidente della società suddetta, a favore della biblioteca centralizzata della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto 21 settembre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.000.000, L. 2.000.000, L. 1.000.000, disposta in suo favore dalla regione Emilia-Romagna - Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, da destinare al dipartimento di economia aziendale - Museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica clinica chirurgica e terapia chirurgica.

Con decreto 8 ottobre 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000, L. 2.000.000, una televisione Saba 5506-21, due videoregistratori SabaVR 6816 del valore di L. 5.000.000, una telecamera Saba CM4, disposta in suo favore della Banca popolare dell'Emilia-Romagna - Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena - Roche S.p.a. di Milano, da destinare all'istituto di applicazione forense - Cattedra di geriatria e gerontologia afferente all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

94A1090

Autorizzazione al Politecnico di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Bari il Politecnico di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione dell'usufrutto a titolo gratuito per la durata di un anno di una quota del valore di L. 50.471.000 della partecipazione nella società consortile a r.l. disposta in suo favore dall'amministrazione provinciale di «Centro laser» Bari.

Con decreto 9 giugno 1993 del prefetto di Bari il Politecnico di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Apple Macintosh VX completo di monitor, tastiera, mouse e scheda video del valore di L. 53.300.000, disposta in suo favore dalla Campus informatica S.r.l., con sede in Bari, da destinare al dipartimento di architettura e urbanistica.

94A1091

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Professional Audit Group S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sinco Revi S.a.s. di A. Pasut & C.», con sede legale in Udine, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Audit and General Services S.r.l. - Società di organizzazione e revisione contabile», in forma abbreviata «A.G.S. S.r.l. - Società di organizzazione e revisione contabile», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «S.I.C.C. - Società italiana di certificazione contabile S.a.s. di Redaelli Ivana Maria e C.», con sede legale in Seregno, e stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «So.Re.Ce.L. - Società di revisione e certificazione - Società in nome collettivo di Mantovani Mauro & C.», con sede legale in Livorno, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1994, il decreto ministeriale 14 settembre 1988, con il quale la società «Naco S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato per quanto concerne l'attività sociale limitata alla organizzazione e revisione contabile di aziende e la denominazione sociale variata in «Naco S.r.l. - Società di revisione», in forma abbreviata «Naco S.r.l.».

94A1087

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante: «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 10, comma 1, riportato alla pag 47 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre *1933*, n 503, . », leggasi: «1 Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre *1993*, n 503, . ».

94A1160

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 luglio 1993 concernente: «Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna «controllo e cartellinatura del seme condizionato», dove è scritto: «(lire/*ha*)», leggasi: «(lire/*q*)».

94A1097

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300